



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE PRIMA CIVILE

in persona del dott. Bruno Conca, in funzione di Giudice unico,
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

EX ART. 281-SEXIES C.P.C.

nella causa iscritta al n. ~~0001~~/2017 R.G. promossa da:

~~XXXXXXXXXX~~ S.R.L. (C.F. ~~000000000~~), con il patrocinio dell'avv. ~~XXXXXXXXXX~~ e dell'avv. ~~XXXXXXXXXX~~ (~~XXXXXXXXXX~~) ~~XXXXXXXXXX~~, ~~XXXXXXXXXX~~, ~~XXXXXXXXXX~~, elettivamente domiciliato in ~~XXXXXXXXXX~~, ~~XXXXXXXXXX~~ presso il difensore avv. ~~XXXXXXXXXX~~

attore

contro

~~XXXXXXXXXX~~ SPA (C.F. ~~000000000~~), con il patrocinio dell'avv. ~~XXXXXXXXXX~~, elettivamente domiciliato in VIA ~~XXXXXXXXXX~~ null ~~XXXXXXXXXX~~ presso il difensore avv. ~~XXXXXXXXXX~~

Convenuto

~~XXXXXXXXXX~~ BANCA S.p.A., c.f. ~~000000000~~, con sede legale in ~~XXXXXXXXXX~~, ~~XXXXXXXXXX~~ n. ~~XXXXXXXXXX~~, in persona del Responsabile della Funzione Legale Contenzioso dott. ~~XXXXXXXXXX~~, con gli avv.ti ~~XXXXXXXXXX~~, c.f. ~~XXXXXXXXXX~~, ~~XXXXXXXXXX~~, fax n. ~~XXXXXXXXXX~~ e ~~XXXXXXXXXX~~ ~~XXXXXXXXXX~~, c.f. ~~XXXXXXXXXX~~, ~~XXXXXXXXXX~~ ~~XXXXXXXXXX~~, fax n. ~~XXXXXXXXXX~~

-terza chiamata-

~~XXXXXXXXXX~~ S.p.A. oggi ~~XXXXXXXXXX~~ S.p.A. (c.f. ~~000000000~~, di seguito anche "~~XXXXXXXXXX~~"), in persona del procuratore speciale Avv. ~~XXXXXXXXXX~~, rappresentata e difesa dagli Avv.ti ~~XXXXXXXXXX~~ (c.f. ~~XXXXXXXXXX~~) e ~~XXXXXXXXXX~~ (c.f. ~~XXXXXXXXXX~~) entrambi del Foro di ~~XXXXXXXXXX~~ ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. ~~XXXXXXXXXX~~ sito in Via ~~XXXXXXXXXX~~ n. ~~XXXXXXXXXX~~

-terza chiamata-



MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente deve darsi atto che in conformità al novellato art. 132 c.p.c. la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo, trattandosi di contenuto non più previsto, se non al solo fine di esporre le ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento della decisione. Devono, pertanto, considerarsi integralmente e letteralmente richiamati gli atti introduttivi, quelli di costituzione delle parti e i verbali di causa.

Ciò posto, con la causa in decisione parte attrice ha evocato in giudizio ~~Intesa Sanpaolo~~ S.p.A., esponendo in sintesi:

- di essere titolare di un conto corrente acceso presso la filiale di ~~...~~ della banca ~~Intesa Sanpaolo~~ S.p.A.;
- di aver concordato con un tale ~~...~~, sedicente titolare dell'impresa individuale "~~...~~", con sede in ~~...~~ (NA), la vendita di un ingente carico di biancheria per la casa al prezzo di Euro 60.908,99;
- di essersi recata in detta filiale di banca Intesa in data 17 novembre 2015, chiedendo la verifica del "bene emissione" dell'assegno circolare ricevuto in pagamento dall'acquirente, tratto su una filiale di Napoli (~~...~~) di ~~...~~ S.p.A., identificato con n. ~~...~~;
- che l'incaricato di ~~...~~, sig. ~~...~~, ha contattato la suddetta filiale di ~~...~~, la quale ha confermato telefonicamente la regolarità dell'assegno, che, pertanto, l'attore ha depositato presso la stessa ~~...~~, consegnando, subito dopo, la merce al sedicente rappresentante dell'acquirente;
- che, tuttavia, l'assegno in questione è risultato nei giorni successivi impagato, non avendone Intesa riconosciuta la provenienza;
- di essere, pertanto, stato truffato da ignoti.

Di qui la contestazione circa la responsabilità contrattuale della convenuta principale per inadempimento e la conseguenziale richiesta del risarcimento del danno patito, pari al valore facciale del titolo.

Si è costituita la Banca convenuta che ha integralmente contestato in fatto ed in diritto l'avversa prospettazione, esponendo in particolare:



- di non aver garantito all'attrice la sicurezza della procedura del "bene emissione";
- di aver contattato alla presenza della stessa attrice il numero di telefono della filiale della Banca emittente, [redacted] Banca S.p.A., ricevendo conferma da tal Sig. [redacted] della regolarità dell'emissione del titolo;
- di aver, comunque, ribadito all'attrice che il benefondi non garantisce da possibili truffe e che gli assegni vengono accreditati "salvo buon fine";

In conseguenza, la convenuta ha dedotto l'esclusiva responsabilità dell'attrice, salvo poi svolgere domanda di chiamata in garanzia della trattaria [redacted] per aver fornito assicurazioni sul titolo, poi scopertosi contraffatto.

Costituitasi in giudizio, la terza chiamata [redacted] ha contestato in radice gli addebiti di responsabilità, sviluppando i seguenti argomenti:

- il concorso di colpa del danneggiato;
- la sussistenza di anomalie di funzionamento sui numeri di telefono della propria filiale di [redacted] nei giorni precedenti la chiamata in data 17 novembre 2015, segnatamente di intercettazioni provenienti da ignoti;
- in ogni caso, l'erronea quantificazione del *petitum* da parte dell'attrice, da limitarsi al solo costo di produzione della merce consegnata in data 17 novembre 2015 e non al valore facciale del titolo contraffatto.

Contestando *in nuce* la paternità del "bene emissione", [redacted] ha, pertanto, concluso per il rigetto integrale delle domande attoree, svolgendo poi, a sua volta, domanda di chiamata in garanzia nei confronti di [redacted] S.p.A., fornitore e gestore – all'epoca dei fatti – della linea telefonica oggetto di intercettazione, per asserito inadempimento contrattuale.

Si è, dunque, costituita in giudizio [redacted], deducendo:

- l'insussistenza di responsabilità a suo carico e l'infondatezza della domanda di manleva, stante l'intervento risolutivo eseguito sulla linea telefonica della Banca emittente;
- l'esclusiva (cor)responsabilità della Banca trattaria e della Banca emittente per i fatti di causa;

Così ricostruiti i confini della vicenda, è utile preliminarmente muovere dai profili di responsabilità delle due banche, emittente e negoziatrice.

Al riguardo vanno considerate le seguenti circostanze di fatto, da ritenersi provate in quanto non oggetto di specifica contestazione e/o documentalmente dimostrate, ovvero:

- l'attrice in data 17 novembre 2015 ha negoziato presso una filiale di [redacted] un assegno circolare apparentemente emesso da una filiale di [redacted];
- nella medesima occasione, un dipendente della Banca negoziatrice ha richiesto in via telefonica alla filiale della Banca (apparente) emittente la garanzia di "bene emissione", senza eseguire ulteriori attività volte all'accertamento dell'autenticità dell'assegno circolare;
- nel corso di detta telefonata un tale qualificatosi come dipendente di [redacted] ha fornito la garanzia di "bene emissione" del titolo;



- l'assegno in questione, tuttavia, non era stato emesso da ~~Intesa~~, in quanto oggetto di contraffazione da parte di terzi non identificati.

Ciò posto, di là dalle peculiarità del caso concreto (di cui si dirà), va premesso che il c.d. “bene emissione” consiste in “*un attestato in ordine alla bontà dell'assegno circolare, dato che il bene emissione costituisce una garanzia immediata in ordine all'affidabilità dell'assegno rilasciata, anche telefonicamente, da parte della banca emittente, ma non influisce sulla materiale disponibilità della somma portata dall'assegno, la quale richiede pur sempre che l'assegno venga presentato alla banca emittente per l'incasso, per il tramite della stanza di compensazione*” (Cassazione civile, sez. I, 06/12/2006, n. 26171).

In altri termini, l'oggetto dell'informazione resa dalla banca attiene la validità del titolo, ovvero la presenza dei requisiti di forma a ciò indispensabili, e la sua autenticità quanto all'importo, alla sottoscrizione da parte dell'istituto emittente e all'indicazione del beneficiario.

Orbene, alla luce delle complessive risultanze processuali, appare provata la responsabilità (grave) della Banca negoziatrice in riferimento alle modalità concrete (*hic et nunc*) con le quali si sono svolti i fatti oggetto di causa.

In termini generali, è bensì vero che non consta un esplicito obbligo contrattuale in capo all'intermediario negoziatore di richiedere la garanzia di “bene emissione” all'istituto di credito emittente, trattandosi, a ben vedere, di una fattispecie creata dalla prassi bancaria, non disciplinata né dalla legge, né dalle Norme Uniformi Bancarie; purtuttavia, laddove l'istituto bancario cui venga presentato all'incasso il titolo, fornisca, tramite un proprio dipendente, su incarico del cliente correntista, la conferma della bontà dell'assegno circolare, questi assume un obbligo non previsto dal rapporto di conto corrente, ma ad esso riconducibile in via integrativa, nei termini della responsabilità contrattuale da mandato.

È, dunque, tenuto, in conformità all'art. 1176, comma 2, c.c., ad osservare i precetti di diligenza del buon banchiere, al fine di assicurare la sicurezza dei traffici.

Detto altrimenti, l'impiego della diligenza del *bonus argentarius* è direttamente invocabile non solo con riguardo all'attività di esecuzione di contratti bancari in senso stretto, ma anche in relazione ad ogni tipo di atto od operazione che sia comunque oggettivamente esplicito presso una struttura bancaria e soggettivamente svolto da un funzionario bancario, il quale, in quanto tale, si colloca su di un gradino più elevato, agli effetti della diligenza esigibile, rispetto al canone del buon padre di famiglia (cfr. Cass. 13777/2007). Dunque, la Banca negoziatrice non può minimamente chiamarsi esente da responsabilità se non provi l'assolvimento dell'obbligo di diligenza prescritto.

E, a ben vedere, vi è prova del contrario.

Non può, per vero, ritenersi che la conferma della valida emissione del titolo sulla base di una mera richiesta telefonica rivolta alla banca emittente, come nella specie, costituisca diligente adempimento di un obbligo integrativo del rapporto di conto corrente (cfr. Tribunale Verona, 27/09/2012; ABF Milano n. 5446/16; ed ancor prima ABF Milano, n. 3009/2012). L'adempimento di tale obbligo avrebbe, evidentemente, presupposto che il funzionario dell'intermediario Intesa, da un lato, fosse in grado di



riferire con precisione il nominativo del presunto interlocutore (e non solo di un tale “sig. ~~XXXX~~”) e, dall’altro, dimostrasse di averne verificato in qualche modo la qualifica di funzionario della Banca emittente.

Il che non è nella specie, irrilevanti peraltro ai fini dell’esonero o della limitazione della responsabilità le osservazioni della convenuta ~~XXXX~~, secondo cui la dichiarazione di validità del titolo sarebbe stata rilasciata per “ragioni di mera cortesia”, l’accredito degli assegni avverrebbe “salvo buon fine” ovvero, ancora, sarebbe stato comunicato all’attrice che il “bene emissione” “non garantisce affatto da possibili truffe”. Per converso, tali elementi valgono piuttosto a corroborare il giudizio circa l’inadempimento dell’intermediario negoziatore.

In considerazione di tale assenza di precauzioni, deve ritenersi fondato l’addebito dell’attrice nei riguardi dell’intermediario Intesa, consistente nell’essersi limitato ad una verifica della “bene emissione” del titolo con mezzi inadeguati e, segnatamente, di essersi limitato ad una mera richiesta telefonica all’intermediario (apparente) emittente.

E ciò conduce a ravvisare gli estremi della colpa a carico dell’intermediario ~~XXXX~~, negoziatore del titolo.

In nuce, una volta che la banca fornisce l’informazione sull’assegno circolare, la stessa non può essere inesatta (cfr. Cass. n. 24084/2008); laddove si riveli tale per condotta colposa, la banca è tenuta al risarcimento del danno (cfr. Cass., n. 10492/2001).

In tal senso, dunque, va ribadita la superfluità dell’ampio capitolato, delegato e non, proposto dalla convenuta.

Venendo, ora, alla condotta dell’intermediario emittente, ~~XXXX~~, si osserva in via di premessa quanto segue.

La terza chiamata ~~XXXX~~ ha dedotto che la garanzia della regolare emissione dell’assegno circolare sarebbe stata rilasciata da soggetto estraneo alla propria compagine, insinuatosi abusivamente nel proprio circuito telefonico.

Da ciò l’interessata fa discendere l’insussistenza di una propria responsabilità per i fatti di causa e, in via di subordinate, adduce la responsabilità del gestore telefonico per non aver impedito le (presunte) illecite intromissioni nella linea telefonica.

Orbene, muovendo dalla domanda di manleva, il percorso logico della ~~XXXX~~ esige, in funzione dell’invocata responsabilità della terza chiamata ~~XXXX~~, un’essenziale premessa.

Deve, per vero, escludersi che la domanda di manleva nei confronti di ~~XXXX~~ si fondi su di una presunta responsabilità omissiva alla medesima addebitabile per non aver impedito l’accesso e il mantenimento abusivo nella rete telefonica da parte di terzi, neutralizzando il “fattore di rischio” da questi ultimi generato, sulla cui (pre)esistenza si appunta la condotta omissiva.

Ciò, del resto, presupporrebbe in capo a quest’ultima la titolarità di un obbligo giuridico di impedire l’evento lesivo, occupando cioè una posizione di garanzia per il non verificarsi dell’evento stesso. Il che è, *tout court*, smentito per la mancanza di (effettivi) poteri giuridici impeditivi.



È, pertanto, una responsabilità da inadempimento contrattuale, propriamente detta, quella sottesa alla domanda di manleva svolta da [redacted] nei confronti di [redacted].

Ciò chiarito, in ogni caso lo sforzo probatorio dell'interessato circa la sussistenza di (presunte) intrusioni sulla rete telefonica non è stato adeguato.

Da questo punto di vista, [redacted] si è limitata alla produzione di richieste inviate a [redacted] per accertare malfunzionamenti o eventuali intromissioni sulla linea telefonica, senza che risultino dimostrati gli esiti degli eventuali accertamenti al riguardo eseguiti dagli Enti Gestori o dall'Autorità Giudiziaria. Del pari inconsistente dal punto di vista probatorio si rivela la copia del verbale di ricezione querela (e annessa integrazione), che, come è saldo principio interpretativo, costituisce mero atto di procedibilità, non potendo il giudice trarre dal suo contenuto elementi di convincimento ai fini della ricostruzione del fatto storico oggetto del giudizio.

Di là da tali considerazioni, e cioè pur a ritenere che vi sia stata prova di tale intrusione, appare comunque ravvisabile una responsabilità della banca emittente, per aver illecitamente impedito la realizzazione di tutte le condizioni necessarie perché il soddisfacimento del diritto acquisito dall'attrice verso la banca negoziatrice fosse possibile.

Infatti, risulta dirimente la considerazione, emersa *ex actis* per stessa ammissione e produzione dell'interessata, che già diversi giorni prima del 17 novembre 2015, segnatamente (almeno) dal 5 novembre 2015, [redacted] era al corrente delle anomalie di malfunzionamento che interessavano le linee telefoniche della propria filiale di [redacted], atteso che alle chiamate ivi indirizzate rispondevano interlocutori ignoti.

Ciò le avrebbe imposto di predisporre le necessarie misure di protezione dei propri sistemi telefonici e della propria rete informatica, a garanzia di assetti organizzativi e controlli interni in grado di assicurare la regolare gestione dello strumento di pagamento.

In altri termini, non può dirsi diligente la condotta serbata da [redacted], la quale, consapevole che la truffa si realizza mediante frode telefonica, non sia riuscita in un significativo arco temporale a risolvere il problema delle interferenze nella propria linea telefonica.

Né possono ritenersi bastevoli ad integrare la diligenza richiesta le segnalazioni e comunicazioni rivolte al gestore del servizio telefonico, invocate dall'interessata in guisa di limitazione della propria responsabilità.

In effetti, sulla base dei criteri di ordinaria diligenza la terza chiamata [redacted] avrebbe dovuto effettuare una informazione generalizzata al circuito bancario, evidenziando un tale rischio, ciò che avrebbe con tutta probabilità evitato la negoziazione dell'assegno circolare per cui è causa, avvenuta in specie in data 17 novembre 2015.

L'alternativa che si profila, ad escludere la dedotta intrusione nelle linee telefoniche dell'agenzia di [redacted] – incontestato che la chiamata telefonica di [redacted] è stata effettuata su una delle linee in uso all'agenzia – è quella della presenza, tra i dipendenti dell'agenzia stessa, di un complice di coloro che avevano contraffatto l'assegno. Quest'ultima ipotesi del pari delineerebbe una responsabilità a carico di Unipol, in tal caso nei diversi tratti della responsabilità – oggettiva – di cui all'art. 2049 c.c., per il cui



concretarsi è sufficiente, oltre alla perpetrazione di un fatto illecito, un nesso di “occasionalità necessaria” tra le mansioni affidate al dipendente e l’evento dannoso, a prescindere da qualsiasi indagine sullo stato soggettivo di dolo o colpa del preponente. Inoltre, la S.C. ha avuto modo di precisare che il nesso di “occasionalità necessaria” tra l’esercizio dell’attività lavorativa e il danno è riscontrabile ogni volta che il fatto lesivo sia stato anche soltanto agevolato da un comportamento riconducibile allo svolgimento dell’attività lavorativa, anche se il dipendente abbia operato oltrepassando il limite delle proprie mansioni o abbia agito all’insaputa del datore di lavoro (Cass., 19 luglio 2012, n. 12448).

Sulla scorta di tali premesse deve, correlativamente, escludersi ogni profilo di responsabilità in capo alla terza chiamata **[redacted]**: non può l’intermediario, da un lato, rendere pubblico il proprio numero telefonico (che è dunque a sé riconducibile dal pubblico) e, dall’altro, negare la propria responsabilità per contenuti che, attraverso tale numero, vengano riferiti al pubblico ovvero ad altri intermediari.

È cioè evidente che l’utilizzo dell’anzidetto numero telefonico non può che avvenire sotto lo stretto controllo dell’intermediario medesimo, che al più potrà rivalersi nei confronti di terzi per le frodi che, attraverso tale numero, siano state perpetrate, anche a proprio danno.

Al postutto, in funzione degli addebiti in punto inadempimento contrattuale sollevati da **[redacted]** sotto forma di “allegazione”, la terza chiamata **[redacted]** ha finanche provato il proprio diligente intervento, quale fatto estintivo dell’altrui pretesa, così pienamente assolvendo al proprio onere probatorio, secondo il criterio pretorio della c.d. vicinanza della prova (Cass., SS.UU., n. 13533/2001).

Dunque, le condotte dei due intermediari, negoziatore ed emittente si pongono su di un piano di parità, poiché ambedue hanno concorso eziologicamente al prodursi dell’evento di danno.

Tanto premesso, viene ora in considerazione la condotta dell’attrice con riguardo all’eccezione di concorso di colpa *ex art. 1227 c.c.*, come eccepito dall’intermediario emittente.

L’eccezione è fondata nei limiti che seguono.

In dettaglio, se è vero che le condotte di **[redacted]** e **[redacted]** configurano una violazione dei doveri di diligenza degli intermediari negoziatore ed emittente, nei differenti tratti di cui si è dato conto, alla loro responsabilità fa eco il comportamento incauto e imprudente della società attrice, la quale ha fattivamente e colposamente concorso alla determinazione del fatto dannoso.

L’apporto condizionante è evidente: l’attrice, all’esito di una informale contrattazione sulla base di un’offerta proveniente da soggetto sconosciuto, ha proceduto alla consegna della merce senza aver prima atteso l’effettivo accredito dell’assegno, stante che, pur con gli accertamenti della “bene emissione”, ogni assegno è da considerarsi sempre “salvo buon fine”.

Inoltre, serve osservare che il sistema di pubblicità offerto ai terzi ai sensi dell’art. 2193 c.c. sulle vicende dell’impresa avrebbe consentito di verificare la falsità dell’informazione fornita dal tale **[redacted]**, **[redacted]**, sedicente titolare della ditta individuale “**[redacted]**”, così sventando in radice la truffa contrattuale.



Talché, anche alla condotta del danneggiato deve attribuirsi pari apporto nell'eziologia dell'evento, quale fattore causale condizionante che concorre (*ex art. 1227, co. 1, c.c.*) con la condotta dell'emittente e della negoziatrice.

Alla luce di quanto precede, dunque, si ritiene equo riconoscere un concorso di colpa nella misura di 1/3 in capo all'attrice.

In ordine al *quantum* della pretesa risarcitoria articolata dal danneggiato, si osserva quanto segue.

Le contestazioni sollevate in merito da ~~XXXXXX~~ si appuntano sull'erronea quantificazione del credito risarcitorio azionato pari ad Euro 60.908,99, viceversa da contenersi, secondo la prospettazione fatta propria dalla terza chiamata, nella minor somma pari al "*costo di produzione della merce*".

Ciò posto, giova osservare che, fermo il concorso colposo dell'attrice, i confini dell'obbligazione risarcitoria gravante in capo agli intermediari convenuti, nei termini del pregiudizio effettivamente patito entro la sfera patrimoniale del danneggiato, devono essere apprezzati alla stregua del parametro unitario di cui all'art. 1223 c.c.

In particolare, è sul versante della componente del lucro cessante che la domanda attorea non può essere (integralmente) accolta.

Invero, la riparazione nei termini in cui è stata avanzata dall'odierna attrice (pari, cioè, all'importo facciale del titolo contraffatto) costituisce un cessato lucro, la cui realizzazione era solo in *spe creditoris*, atteso che laddove le condotte degli intermediari non fossero state macchiate da colpa, l'attrice non avrebbe comunque conseguito l'intera somma oggetto dell'odierna pretesa, poiché il postulato credito trae origine da un contratto invalido, frutto della frode di terzi.

E poiché non è, evidentemente, in contestazione un concorso (eventuale) degli intermediari ~~XXXXXX~~ e ~~XXXXXX~~ nel reato di truffa contrattuale perpetrato ai danni dell'attrice in assenza di un loro obbligo giuridico di impedire l'evento, non v'è nesso di condizionamento tra le condotte dell'emittente e della negoziatrice, da un lato, e la forma della perdita patrimoniale ricondotta dall'attrice negli argini del lucro cessante, dall'altro.

Del resto, sotto altro profilo, l'attrice non ha neppure provato la rigorosa esistenza di chances contrattuali alternative a fondamento della pretesa di conseguire una posta a titolo di lucro cessante per le condotte ascritte agli intermediari.

Ne consegue che la domanda risarcitoria andrà accolta nei limiti del danno emergente, ovvero del costo sostenuto per l'acquisto della merce effettivamente consegnata al sedicente acquirente, così come dalle allegazioni e produzioni documentali versate in atti (docc. 5, 8, 9, 10 e 11). Invero, queste ultime non appaiono oggetto di specifica e tempestiva contestazione avversaria e, dunque, le circostanze ivi dedotte debbono ritenersi provate sulla base della regola di condotta processuale di cui all'art. 115 c.p.c.

Segnatamente, dalle fatture prodotte è emerso che i beni rivenduti al prezzo unitario di Euro 13,70, pari a 900 unità, risultano essere stati acquistati al prezzo unitario di Euro 10,753. Dunque, appare provato un esborso per il loro acquisto pari ad Euro 9.677,77.

È, altresì, emerso che:



- i beni rivenduti al prezzo unitario di Euro 10,50 di cui al doc. 5 di parte attrice, pari a 900 unità, sarebbero stati acquistati al prezzo unitario di Euro 7,84 ed Euro 6,59;
- i beni rivenduti al prezzo unitario di Euro 4,30 di cui al doc. 5 di parte attrice, pari a 6.900 unità, sarebbero stati acquistati al prezzo unitario di Euro 3,615 ed Euro 3,405.

Purtuttavia, tra questi non è stata fornita la prova dell'esatto numero di quelli originariamente acquistati dall'attrice al maggior importo, rispettivamente, di Euro 7,84 ed Euro 3,615, né, in ogni caso, è emerso criterio alcuno che possa consentire in tal sede una loro precisa individuazione e coerente quantificazione; ciò neppure a fronte dell'anzidetta contestazione sollevata da [redacted] circa l'erronea determinazione del *quantum* risarcitorio.

In conseguenza, il loro acquisto deve ritenersi provato nei limiti delle minor somme sopra sinteticamente riportate, e cioè, rispettivamente, Euro 6,59 per 900 unità ed Euro 3,405 per le rimanenti 6.900 unità. E, dunque, per la merce rivenduta al prezzo unitario di Euro 10,50, consta un esborso generale di Euro 5,931,00; mentre, per la merce rivenduta al prezzo unitario di Euro 4,30, consta un esborso generale pari a Euro 23.494,50.

In breve, il costo complessivo per l'acquisto della merce in argomento risulta provato per (la minor somma di) Euro 39.103,27.

Dalla ritenuta corresponsabilità in misura paritaria di ciascuna delle banche nella causazione del danno e dal riconosciuto concorso colposo dell'attrice nella misura di 1/3 consegue, dunque, l'accoglimento della pretesa risarcitoria nella misura di 2/3 del danno provato, ovvero Euro 26.068,85, arrotondato ad Euro 26.068,00.

Su tale somma dovranno essere riconosciuti gli interessi e la rivalutazione monetaria.

In punto spese tra l'attrice e le banche convenute, va parimenti disposta la compensazione nella misura di 1/3, ferma la condanna in solido della convenuta [redacted] e della terza chiamata [redacted] al pagamento dei residui 2/3 in favore dell'attrice. La liquidazione va effettuata a valori medi del pertinente scaglione tariffario, fermo il riconoscimento integrale degli esposti.

Per [redacted] S.p.A. e [redacted] S.p.A., in relazione al loro rapporto processuale, sussistono i presupposti, sulla base di quanto sopra, per l'integrale compensazione.

Quanto alle spese per la chiamata in manleva di [redacted] S.p.A., esse vanno poste a carico della chiamante [redacted] S.p.A., atteso che la domanda di garanzia è stata giudicata infondata (Cass., n. 5195/2018).

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:

1. in parziale accoglimento della domanda di parte attrice, condanna [redacted] S.p.A. e [redacted] S.p.A., in solido fra di loro, a risarcire a favore di [redacted] s.r.l. la somma di Euro 26.068,00, oltre interessi di legge (da calcolare sulla somma anno per anno rivalutata) e rivalutazione monetaria secondo gli indici I.S.T.A.T. delle famiglie di operai ed impiegati, con decorrenza dalla data della domanda giudiziale al saldo effettivo;
2. rigetta nel resto le pretese di parte attrice;



3. dichiara compensate le spese di lite tra l'attrice, da un lato, e ~~ARUBAPEC S.p.A.~~ S.p.A. e ~~ARUBAPEC S.p.A.~~ S.p.A., dall'altro, limitatamente ad 1/3;
4. condanna ~~ARUBAPEC S.p.A.~~ S.p.A. e ~~ARUBAPEC S.p.A.~~ Banca S.p.A., in solido fra di loro, al pagamento in favore dell'attrice della residua quota di 2/3 delle competenze professionali di lite, pari ad Euro 4.836,00, oltre rimborso forfettario al 15%, C.P.A. e I.V.A. di legge e degli esposti nella loro interezza, pari ad Euro 786,00.
5. dichiara compensate le spese di lite tra ~~ARUBAPEC S.p.A.~~ S.p.A. e ~~ARUBAPEC S.p.A.~~ Banca S.p.A., relativamente alla domanda di manleva fra le parti;
6. condanna ~~ARUBAPEC S.p.A.~~ Banca S.p.A. al pagamento in favore di ~~ARUBAPEC S.p.A.~~ S.p.A. delle competenze professionali di lite, relativamente alla domanda di manleva fra le parti, pari ad Euro € 7.254,00, oltre rimborso forfettario al 15%, C.P.A. e I.V.A. di legge.

Sentenza resa ex art. 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura ed allegazione al verbale.

Torino, 22.01.2020

Il Giudice
(dott. Bruno Conca)

